

REGOLAMENTO (CEE) N. 3838/90 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1990

relativo all'apertura e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e per i prodotti del codice NC 0206 29 91 (1991)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per la carne bovina congelata del codice NC 0202 e per i prodotti del codice NC 0206 29 91, la Comunità ha assunto l'impegno, nel quadro dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), di aprire un contingente tariffario comunitario annuo, al dazio del 20 %, il cui volume, espresso in peso di carne disossata, è fissata a 53 000 tonnellate; che è pertanto opportuno aprire tale contingente per il 1991;

considerando che è necessario garantire in particolare l'accesso al contingente suddetto a tutti gli operatori interessati della Comunità nonché l'applicazione ininterrotta dall'aliquota prevista per il contingente a tutte le importazioni dei prodotti in esame, fino all'esaurimento del volume del contingente;

considerando che l'applicazione del regime di transizione adottato per il contingente 1990 si è rivelata soddisfacente; che in base a tale regime la Commissione ripartisce i quantitativi disponibili tra gli operatori tradizionali e gli operatori interessati al commercio delle carni bovine in modo da permettere a questi ultimi un accesso progressivo al beneficio di tale regime; che, ciò premesso, è opportuno ampliare tali possibilità di accesso aumentando la parte riservata a questi ultimi operatori; che tuttavia, per accertarsi della serietà della loro attività, è opportuno prendere in considerazione soltanto quantitativi di una certa consistenza rappresentativi degli scambi con i paesi terzi;

considerando che, per permettere la piena utilizzazione del volume contingenziale previsto, è opportuno stabilire una scadenza per la presentazione delle domande di titoli di importazione e disporre che i quantitativi eventualmente non richiesti a tale data siano trasferiti all'ultimo trimestre del 1991 e che, tenendo in particolare conto del volume dei quantitativi residui, essi siano attribuiti senza tener conto dei criteri di ripartizione previsti fra le diverse categorie di operatori;

considerando che le modalità di applicazione del presente regolamento devono essere adottate secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il 1991 è aperto un contingente tariffario comunitario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e per i prodotti del codice NC 0206 29 91, per un volume complessivo di 53 000 tonnellate, espresso in peso di carni disossate.

Ai fini dell'imputazione al contingente in esame, 100 kg di carne non disossata equivalgono a 77 kg di carne disossata.

2. Nell'ambito del presente regolamento, si considera come carne congelata la carne che è presentata congelata all'atto dell'accettazione della dichiarazione d'importazione.

3. Nell'ambito del volume tariffario contingenziale, il dazio della tariffa doganale comune applicabile è fissato al 20 %.

Articolo 2

Il volume contingenziale di 53 000 tonnellate è suddiviso in due parti:

- a) la prima ammonta all'85 %, ossia a 45 050 tonnellate, e viene ripartita tra gli importatori che possono comprovare di aver importato carni congelate del codice NC 0202 e prodotti del codice NC 0206 29 91 oggetto del presente regime di importazione, nel corso di importazione, nel corso degli ultimi tre anni;
- b) la seconda ammonta al 15 %, ossia a 7 950 tonnellate, e viene ripartita tra gli operatori che possono comprovare di svolgere un'attività relativamente ad un quantitativo minimo e durante un periodo da stabilirsi, nel settore degli scambi con i paesi terzi di carni bovine diverse da quelle oggetto del presente regime d'importazione o sottoposte ad operazioni di traffico di perfezionamento attivo o passivo.

Articolo 3

1. I quantitativi che non siano stati oggetto di una domanda di titolo di importazione alla data del 31 agosto 1991, vengono nuovamente attribuiti nel corso del quarto trimestre del 1991, ove necessario senza tener conto della ripartizione di cui all'articolo 2.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.